



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
MARRUBIU**

# **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA**



*DALL'A. S. 2023/2024*



**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA**  
**SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARRUBIU**

**PREMESSA**

Il Regolamento di Disciplina della Scuola Secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Marrubiu si ispira alle indicazioni contenute nello “*Statuto delle studentesse e degli studenti*”, emanato con D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, *Testo coordinato e modificato da D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235*), al Piano Triennale dell’Offerta Formativa e all’art. 14 del D.P.R. 275/99.

Il presente documento è da ritenersi parte integrante del Regolamento della Scuola e il contenuto sarà illustrato a tutti gli studenti nella fase dell'accoglienza.

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito dell’Istituto Scolastico.

**La Scuola,**

in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione Italiana, tenuto conto della Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo, recepita con Legge 27/05/91 n. 176,

**garantisce**

allo studente, in quanto persona, l’integrale godimento dei diritti che gli sono riconosciuti nei citati documenti, impegnandosi a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
- b) offerte formative aggiuntive e integrative;
- c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e/o di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche diversamente abili;
- e) l’igiene di tutti gli ambienti scolastici;
- f) la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica;
- g) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica;
- h) la valorizzazione delle eccellenze;
- i) una Scuola inclusiva per tutti gli alunni e, in particolar modo per gli alunni diversamente abili e per i BES.

**chiede:**

**all’alunna e all’alunno** l’osservanza dei seguenti doveri:

- frequenza regolare dei corsi ed assolvimento assiduo degli impegni di studio;

- comportamento corretto non solo durante le lezioni, ma in ogni momento in cui si fruisce dei servizi offerti dalla scuola, sia all'interno dei suoi locali che all'esterno (viaggi d'istruzione, visite didattiche, uscite,...);
  - rispetto, nei confronti del personale della scuola e dei compagni, anche a livello formale; rispetto ed utilizzo in modo corretto delle strutture, del materiale, delle attrezzature e dei sussidi didattici, secondo le indicazioni dettate dal presente Regolamento e dagli insegnanti;
- osservanza delle disposizioni organizzative (permessi, visite esterne, gite, ecc..) e delle disposizioni di sicurezza;

**alla famiglia**, riconoscendone la primaria responsabilità educativa, una fattiva collaborazione nel comune compito educativo.

Nella consapevolezza che il Dirigente, i Docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici e che i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, la Scuola Secondaria di I grado dell' Istituto Comprensivo di Marrubiu ha stilato un proprio **Regolamento di Disciplina** in cui vengono individuati i seguenti punti:

**TITOLO I - norme organizzative;**

**TITOLO II - tipologia delle sanzioni e soggetti competenti ad erogarle;**

**TITOLO III - termini per l'erogazione delle sanzioni e per le impugnazioni.**

## **TITOLO I NORME ORGANIZZATIVE**

**Art. 1 L'ingresso** a scuola è fissato alle ore 8. 25 e le lezioni iniziano alle ore 8. 30. Gli alunni devono entrare a scuola al suono della campana e recarsi nella propria classe dove li attende l' insegnante. E' severamente vietato, al fine di tutelare l'incolumità degli alunni, l'utilizzo delle biciclette all'interno del cortile scolastico. Arrivati al cancello si scende dalla bici e si va a piedi; all'uscita si potrà salire sulla bici solo dopo aver varcato il cancello scolastico. L'accesso al cortile scolastico è permesso nel rispetto delle norme di sicurezza e a titolo di mero deposito di cortesia.

Gli alunni all'ingresso della Scuola devono condurre a mano la bicicletta, il monopattino, il velocipede o qualsiasi altro mezzo di trasporto, compresi quelli a motore (a motore spento), procedere con prudenza e a passo d'uomo dal cancello sino al portone e sistemare gli stessi nelle apposite rastrelliere o negli spazi utili.

La stessa procedura deve essere rigorosamente seguita all'uscita dalla Scuola.

Il parcheggio, ai fini della sicurezza, deve essere utilizzato con il massimo ordine ed in modo da non creare intralcio, né difficoltà di manovra agli utenti ed impedire l'accesso e la manovra ai mezzi di soccorso.

Si raccomanda, al fine di garantire la massima sicurezza per tutti gli alunni e per i Docenti, che nelle fasi di ingresso e di uscita i mezzi di trasporto condotti a mano e a passo d'uomo non arrechino danni a cose o a persone.

L'utilizzo da parte degli alunni della bicicletta, del monopattino, del velocipede o di qualsiasi altro mezzo di trasporto, compresi quelli a motore, per recarsi a scuola e per il ritorno a casa è autorizzato dai genitori o da chi detiene la patria potestà che se ne assumono la completa responsabilità penale e civile, anche di eventuali danni o incidenti causati dai propri figli o subiti dagli stessi.

Si ricorda che la zona adibita alla sosta non è custodita e che non rientra nei compiti dei Collaboratori Scolastici, dei Docenti e di altro Personale Scolastico la vigilanza dei mezzi di trasporto utilizzati dagli alunni. Per quanto sopra l'Istituto declina ogni responsabilità civile e

penale per furti, manomissioni, danni, ecc. riportati alle biciclette, ai monopattini, ai velocipedi o a qualsiasi altro mezzo di trasporto, compresi quelli a motore, durante la permanenza a Scuola.

**Art. 2** Gli studenti in **ritardo** per l'inizio delle lezioni saranno giustificati dal genitore e in sua assenza provvederanno loro stessi a compilare l'apposito modulo comprovante il ritardo (modulo disponibile presso i Collaboratori Scolastici). Se i ritardi risultassero frequenti (cinque in un mese) i genitori saranno convocati dal Dirigente Scolastico a seguito di comunicazione e richiesta formale del Coordinatore di Classe.

**Art. 3** La serietà dell'impegno scolastico richiede che le assenze siano limitate a casi di necessità. Gli alunni che si sono assentati dalle lezioni sono ammessi in classe previa giustificazione di uno dei genitori o di chi ne fa le veci. Le assenze (antimeridiane e pomeridiane) dovranno essere giustificate utilizzando l'apposita modulistica e/o il Registro Elettronico.

L'assenza è giustificata dal Docente in servizio nella prima ora di lezione. Se l'alunno si presenta senza giustificazione viene ammesso in classe con riserva, segnalando ciò sul Registro di classe. Se dopo tre giorni l'inadempienza persiste, l'assenza viene considerata ingiustificata e si procede con una comunicazione ai genitori mediante cartolina.

**Per le assenze dovute a motivi familiari** il genitore comunica ai Docenti formalmente e preventivamente utilizzando il Registro Elettronico che il proprio figlio sarà assente, indicando la data di inizio e di fine dell'assenza, per motivi familiari come ad esempio viaggio, visita ai nonni, ecc.. La famiglia deve comunicare l'assenza con una autodichiarazione, indipendentemente dal numero dei giorni di assenza da scuola.

**In caso di assenza per motivi di salute** ai sensi della Legge Regionale del 23.10.2023, n. 9, art. 39 "*Semplificazione delle certificazioni in ambito scolastico*" è decaduto l'obbligo della presentazione del certificato medico al rientro a scuola dopo la malattia e persiste solo nei seguenti casi:

- le dichiarazioni siano richieste da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;
- i soggetti richiedenti siano tenuti alla loro presentazione in altre regioni.

Se le ore di assenza superano il 25% del tempo scuola, l'alunno non potrà essere ammesso all'anno successivo o all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di studi.

**Art.4** Durante l'orario scolastico non è consentito agli alunni uscire dalla scuola. La richiesta di uscita anticipata dovrà essere presentata personalmente dal genitore o da chi ne fa le veci e autorizzata dall'Insegnante presente in classe.

Nel caso in cui i genitori/tutori richiedano un'uscita anticipata del proprio figlio, devono prelevare l'alunno personalmente o mediante familiari consanguinei maggiorenni o adulti autorizzati tramite delega e compilare il modulo disponibile presso i Collaboratori Scolastici, in modo che risulti chiara la cessazione di responsabilità da parte degli Insegnanti. Non è consentita l'uscita solo su richiesta telefonica.

In caso di improvvisa indisposizione, previo avviso telefonico, gli studenti potranno, su autorizzazione del Docente, far rientro a casa, accompagnati da un membro adulto della famiglia che sarà tenuto a compilare il modulo per l'uscita anticipata.

L'art. 19 bis del Decreto-Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in Legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5

dicembre u.s., ha previsto che i genitori, i tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, possano autorizzare le istituzioni scolastiche a consentire l'uscita autonoma al termine dell'orario scolastico. La stessa norma ha stabilito che detta *“autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'obbligo della vigilanza”*.

La norma prevede, inoltre, che analoga autorizzazione possa essere rilasciata dai genitori, dai tutori e dai soggetti affidatari agli enti locali gestori dei servizi di trasporto scolastico relativamente all'utilizzo autonomo del servizio da parte dei minori di 14 anni. Anche in questo caso, la norma prevede che detta autorizzazione esoneri dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza *“nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata al ritorno dalle attività scolastiche”*.

**Art. 5** L'**intervallo** si svolge nell'aula, nell'androne, nel cortile della scuola. È vietato correre, tenere comportamenti pericolosi per la propria e l'altrui incolumità, sporcare pavimenti e arredi, lasciare in giro involucri e contenitori. Per qualsiasi problema, l'alunno deve rivolgersi al proprio Insegnante addetto alla sorveglianza che valuterà la situazione. Gli alunni sono obbligati a praticare la raccolta differenziata, utilizzando gli appositi contenitori presenti nelle Scuole. È assolutamente vietato allontanarsi dal proprio piano senza autorizzazione. È altresì vietato portare a scuola bibite gassate: è consentito prevalentemente l'uso dell'acqua. I ragazzi della stessa classe potranno andare in bagno non più di due alla volta.

**Art. 6** L'uso dei bagni non è consentito, salvo eccezioni, durante la prima ora di lezione, per consentire la pulizia dei corridoi, nella mezz'ora dopo l'intervallo e nell'ultima mezz'ora prima dell'uscita; viene comunque garantito l'uso dei servizi igienici in caso di impellente necessità. Gli alunni sono tenuti ad usare i bagni in modo corretto e civile. È severamente vietato apporre scritte di qualsiasi genere nei muri e nelle porte dei servizi igienici.

**Art. 7** È rigorosamente vietato portare a scuola **oggetti nocivi e/o pericolosi**, comunque non necessari all'attività scolastica. L'uso di cutter, forbici, compassi, squadre, righe ed altro materiale potenzialmente pericoloso è consentito solo su richiesta dell'Insegnante presente in aula.

**Art. 8** Ogni alunno è responsabile del proprio **materiale scolastico** e dei propri oggetti personali; la scuola non risponde di oggetti o di denaro mancanti. Gli alunni non possono farsi portare abitualmente a scuola quanto hanno dimenticato a casa (merende comprese).

**Art. 9** Con Circolare del 15 marzo 2007, n. 30, sono state emanate dal Ministero dell'Istruzione le *“Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”*. Il documento precisava *“il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponda ad una generale norma di correttezza che, peraltro, trova una sua codificazione formale nei doveri indicati nello Statuto delle studentesse e degli studenti, di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249”*; *“l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente configurando, pertanto, un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria dell'istituzione scolastica, a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi”*.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha emanato la Circolare prot. n. 107190 del 19.12.2022 che fornisce indicazioni volte a contrastare utilizzi impropri o non consentiti del cellulare a scuola. La Circolare è accompagnata dalla Relazione finale dell'indagine conoscitiva della 7<sup>a</sup> Commissione Permanente del Senato della Repubblica *“sull'impatto del digitale sugli studenti, con particolare riferimento ai processi di apprendimento”* (All.1), della XVIII Legislatura: il documento evidenzia

gli effetti dannosi derivanti dal perdurante uso di telefoni cellulari, tra cui, perdita di capacità di concentrazione, di memoria, di spirito critico, di adattabilità, di capacità dialettica. Viceversa è consentito l'utilizzo di tali dispositivi in classe, quali strumenti compensativi di cui alla normativa vigente, nonché, in conformità al Regolamento d'Istituto, con il consenso del docente, per finalità inclusive, didattiche e formative, anche nel quadro del Piano Nazionale Scuola Digitale e degli obiettivi della c.d. "cittadinanza digitale" di cui all'art. 5 L. 25 agosto 2019, n. 92.

A scuola è assolutamente vietato l'uso dei **telefoni cellulari** e di ogni altro strumento elettronico (videofonini, mp3, radio, videogames...), salvo a scopo didattico. È severamente vietato portare a scuola e/o indossare smartwatch. È possibile portare il telefono cellulare, ma deve essere tassativamente tenuto spento all'interno dello zaino o all'interno di una scatola posizionata sulla cattedra o in apposito armadio, a discrezione del Consiglio di Classe o dei singoli Docenti. Qualora il telefono fosse esibito in classe o in qualsiasi altro ambiente scolastico, sarà ritirato dal Docente e consegnato al Dirigente Scolastico o alla Vicepreside, previa restituzione all'alunno della sim card. Contestualmente sarà comminata una nota sul Registro di classe e sarà data tempestiva comunicazione alla famiglia. Il Dirigente Scolastico riconsegnerà il cellulare solo ed esclusivamente al genitore, dopo convocazione scritta o telefonica.

**Art.10** Ogni qualvolta per le **classi** si renda necessaria l'**uscita anticipata** dalle lezioni gli avvisi verranno dati agli studenti per i genitori con congruo anticipo, utilizzando il Registro Elettronico. L'alunno la comunicazione è sprovvista di riscontro (spunta per presa visione), per ragioni cautelative, sarà trattenuto a scuola.

**Art. 11** Gli alunni sono tenuti a rispettare le **norme di comportamento civile** ed in particolare:

- non devono usare un linguaggio offensivo e scurrile (parolacce, bestemmie, offese, ecc.) o tenere atteggiamenti poco corretti (masticare gomme americane, tenere il cappello all'interno della scuola, ecc.) o provocatori nei confronti degli Insegnanti, del personale della scuola e dei compagni;
- non devono usare violenza nei confronti dei compagni;
- devono entrare ordinatamente in classe e uscire da scuola al termine delle lezioni accompagnati dal docente;
- devono venire a scuola con un abbigliamento adeguato;
- devono chiedere il permesso del Docente per alzarsi dal banco e/o allontanarsi dall'aula;
- non devono disturbare in alcun modo le lezioni;
- non devono prendere oggetti senza permesso, manomettere e nascondere per nessun motivo il materiale altrui.

**Art. 12** Durante le **uscite didattiche** e i **viaggi d'istruzione**, il comportamento degli alunni deve essere corretto e responsabile per la salvaguardia della propria e della altrui sicurezza (in autobus, nei luoghi di ristoro, nei trasferimenti da un luogo all'altro, durante la visita dei siti programmati). Nelle visite guidate e nei viaggi di istruzione viene, comunque, applicato il presente Regolamento.

Se la visita dura più di un giorno, alle 23 ci si ritira nelle proprie camere per riposare ed è assolutamente vietato uscire senza permesso nei corridoi, recando disturbo agli altri.

**Art. 13** A Scuola è severamente vietato fumare nei locali scolastici e negli spazi di pertinenza della Scuola, così come stabilito nel Regolamento d'Istituto e nella normativa vigente. È stabilito il divieto assoluto di fumo, anche per le sigarette elettroniche, in tutti i locali dell'Istituzione Scolastica, nessuno escluso. Tale divieto è esteso anche al cortile e a tutte le aree all'aperto di pertinenze dell' Istituzione Scolastica. Negli atri e nei corridoi, nella palestra,

nei laboratori, negli spazi esterni, sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, dei preposti cui spetta rilevare le violazioni.

## **TITOLO II**

### **TIPOLOGIA DELLE SANZIONI E SOGGETTI COMPETENTI A EROGARLE**

#### **Art. 1 Codice Disciplinare**

1. Le sanzioni disciplinari sono ispirate ai principi di gradualità, proporzionalità, giustizia; tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e devono tenere conto della situazione personale dello studente.
2. La responsabilità disciplinare è personale. La sanzione, nell'ambito della comunità scolastica, è pubblica e viene adottata secondo criteri di trasparenza.
3. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
4. Le sanzioni, per quanto possibile, si ispirano al principio della riparazione del danno; la riparazione non estingue la mancanza rilevata.
5. L'applicazione di una sanzione non esclude la responsabilità dell'alunno in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati.

#### **Art. 2 Richiamo verbale del Docente e/o Dirigente Scolastico**

Gli studenti potranno essere soggetti a richiamo verbale in presenza di comportamenti occasionali e non gravi, relativi a:

1. Scarsa diligenza.
2. Scarsa puntualità alle lezioni/video lezioni.
3. Disturbo lieve durante la lezione/video lezione.
4. Lievi violazioni delle norme di sicurezza, di igiene e comportamentali.
5. Mancanza di rispetto degli orari indicati dal docente, soprattutto nelle video lezioni.
6. Uso non corretto dei servizi igienici e delle aule.

Il richiamo verbale può costituire un precedente per la somministrazione di una sanzione in forma di ammonizione scritta.

#### **Art. 3 Ammonizione scritta annotata dal Docente e/o Dirigente Scolastico sul Registro di classe e contestuale comunicazione alle famiglie**

Gli studenti saranno oggetto di richiamo scritto in presenza di comportamenti relativi a:

1. Recidiva dei comportamenti sanzionati nell'art. 2.
2. Correttezze e offese verso i componenti della comunità scolastica o di persone esterne alla scuola (compagni, personale docente e non, persone esterne).
3. Assumere un comportamento di arroganza e insubordinazione con gli adulti.
4. Disturbo continuo durante le lezioni/videolezioni.
5. Utilizzare il telefono cellulare durante le lezioni.
6. Comportamenti reiterati, ancorché non intenzionali, che impediscano la piena funzionalità del servizio o ostacolino il perseguimento delle finalità formative della scuola.
7. Mancanze ai doveri di diligenza e puntualità nell'esecuzione dei compiti.

8. Presentarsi a scuola sprovvisti di materiale scolastico (dopo il terzo episodio).
9. Violazioni alle norme di sicurezza.
10. Ripetersi di assenze.
11. Ritardi non giustificati (dopo cinque ritardi in un mese i genitori saranno convocati dal Dirigente Scolastico).
12. Danneggiamento di oggetti di proprietà della scuola o di altri. **In questo caso è previsto anche il risarcimento del danno.**
13. Falsificazione di firme e alterazione di documenti scolastici.

Le famiglie saranno contattate telefonicamente solo in casi di necessità (es. quando la comunicazione scritta dell' ammonizione non viene controfirmata dal genitore/tutore).

#### **Art. 4 Allontanamento dalla scuola da uno a cinque giorni stabilito dal Consiglio di Classe e comunicazione alla famiglia**

Gli studenti potranno essere allontanati dalla scuola (da 1 a 5 giorni) in presenza di comportamenti relativi a:

1. Recidiva dei comportamenti sanzionati con ammonizione scritta (art. 2).
2. Sei note personali annotate sul Registro di Classe con contestuale comunicazione ai genitori tramite diario personale dell'alunno.
3. Offese o molestie gravi verso i componenti della comunità scolastica.
4. Disturbo grave e continuato durante le lezioni.
5. Alterazione di risultati.
6. Gravi scorrettezze.

#### **Art. 5 Esclusione dalla partecipazione dalle visite guidate e dai viaggi d'istruzione.**

In caso di sospensione dalle lezioni per un periodo pari o superiore a tre giorni e anche nel caso in cui lo studente o la studentessa (i genitori o chi detiene la patria potestà) opti per la possibilità di convertire le sanzioni in attività da svolgere in favore della comunità scolastica, gli allievi non sono ammessi a partecipare alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione

#### **Art. 6 Allontanamento dalla scuola da sei a un periodo inferiore ai quindici giorni stabilito dal Consiglio di Classe e comunicazione alla famiglia**

Gli studenti potranno essere allontanati dalla scuola (da 6 a 14 giorni) in presenza di comportamenti relativi a:

1. Recidiva dei comportamenti sanzionati negli art. 3 e 4.
2. Violenza intenzionale e/o con offese gravi alla dignità delle persone.
3. Atti di bullismo e di cyberbullismo;
4. Produzione e/o diffusione di video e/o immagini e/o audio di minori e docenti eventualmente anche sui social network.

#### **Art. 7 – Funzionamento del Consiglio di Classe.**

I provvedimenti vengono assunti dal Consiglio di Classe alla presenza di tutte le sue componenti. La Riunione, presieduta dal Dirigente Scolastico o suo delegato, è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto a maggioranza semplice; non è



consentita l'astensione tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dello studente oggetto del procedimento. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

### **Art. 8 Allontanamento dalla scuola per un periodo pari o superiore a quindici giorni stabilito dal Consiglio di Istituto e comunicazione alla famiglia**

Gli studenti potranno essere soggetti ad allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni in presenza di reati o fatti gravissimi avvenuti all'interno della scuola che possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della scuola stessa.

**Art. 9** I danni derivanti da atti di vandalismo saranno risarciti dall'alunno che li ha provocati o dal gruppo. È compito del Dirigente Scolastico determinare l'ammontare del danno e quantificare il risarcimento dopo gli opportuni accertamenti.

In caso di atti o comportamenti che violano le norme del Codice Penale, il Dirigente dell'Istituto ha l'obbligo di provvedere tempestivamente alla denuncia, della quale informa la famiglia.

### **Art. 10 Estensione delle sanzioni**

Le sanzioni di cui agli artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 si intendono applicabili per le stesse tipologie di comportamento anche in situazioni scolastiche che si svolgano fuori dei locali dell'Istituto e/o in orario extrascolastico: uscite, visite guidate, viaggi d'istruzione, etc.

### **Art. 11 Esami di Stato**

Le sanzioni per le mancanze commesse durante le sessioni di esame sono irrogate dalla Commissione Esaminatrice, che ha competenza anche nei riguardi dei candidati esterni.

### **Art. 12 Conversione delle sanzioni**

Il Consiglio di Classe, insieme alla sanzione principale, deve deliberare la sanzione alternativa, secondo quanto stabilito dall'art. 4 co. 5 del D.P.R. 249/1998, come novellato dal D.P.R. 235/2007, che recita: *“Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire in attività in favore della comunità scolastica”* che possano utilmente costituire una riparazione, quali:

- a) collaborazione con i Docenti in compresenza e/o eventualmente con ore libere/buche;
- b) riordino della biblioteca, sotto la vigilanza del Bibliotecario o di Docente;

In ogni caso, l'alunno dovrà riconoscere la sua responsabilità ed è tenuto a chiedere scusa ed a risarcire gli eventuali danni arrecati a cose o persone.

Sarà cura dei genitori o di chi detiene la patria potestà, a seguito della ricezione della comunicazione del provvedimento disciplinare a carico del proprio figlio o figlia, comunicare formalmente alla Scuola se intendono optare per la sanzione alternativa entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento dell'avviso.

## **TITOLO III**

### **TERMINI PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI E PER LE IMPUGNAZIONI**

**Art. 1** Gli organi competenti a disporre le sanzioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del Titolo II decidono solo dopo avere sentito le ragioni addotte dallo studente in presenza di un genitore o di chi ne fa le veci, e valutato le prove e le testimonianze eventualmente presentate, che dovranno essere riportate nel verbale della riunione del Consiglio di Classe.

**Art. 2** I procedimenti per l'irrogazione delle sanzioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del Titolo II devono concludersi entro trenta giorni dalla data della contestazione del fatto.

**Art. 3** Contro le decisioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola è ammesso, entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione, ricorso all'Organo di Garanzia che delibera entro i quindici giorni successivi al ricorso stesso.

In caso di presentazione di ricorso l'esecuzione della sanzione e/o della attività alternativa è sospesa fino alla decisione dell'Organo di Garanzia.

## **ORGANO DI GARANZIA**

### **REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA.**

#### **Art. 1 - FINALITA' E COMPITI.**

È costituito presso l'Istituto Comprensivo di Marrubiu ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, l'Organo di Garanzia istituito e disciplinato dal presente Regolamento.

L'Organo di Garanzia si basa sul principio per cui la Scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare una strada adeguata per una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.

Le sue funzioni inserite all'interno dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:

- a) dirimere i conflitti che insorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse (testo modificato e coordinato del *D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235*) e del presente Regolamento di Disciplina;
- b) esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o di chi esercita la Patria Potestà in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del Regolamento di Disciplina.

Il funzionamento dell'Organo di Garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti o viceversa.

#### **Art. 2 - COMPOSIZIONE DELL'ORGANO DI GARANZIA**

L'Organo di Garanzia è composto da:

1. il Dirigente Scolastico, che ne assume la Presidenza;
2. un docente designato dal Consiglio d' Istituto;
3. due rappresentanti dei genitori designati dal Consiglio di Istituto.

Per ogni rappresentante saranno previsti due membri supplenti.

I componenti coinvolti nei fatti oggetto di decisione, quali, il genitore dello studente sanzionato, e quelli che hanno un grado di parentela fino al quarto grado, sono sostituiti dal membro supplente.

L'Organo di Garanzia rimane in carica per la durata del Consiglio di Istituto; i componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti.

La funzione di Segretario Verbalizzante viene svolta da una dei componenti designati dal Dirigente Scolastico.

L'Organo di Garanzia delibera sempre nel rispetto della normativa vigente e del Regolamento di Disciplina.

#### **Art. 3 - FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI GARANZIA**

L'Organo di Garanzia svolge la sua attività nel seguente modo:

1. è convocato dal Dirigente Scolastico;
2. la convocazione può avvenire su richiesta del genitore ed i termini per la convocazione

- ordinaria sono fissati in 5 giorni, mentre per le convocazioni straordinarie i giorni sono ridotti a 3.
3. il Presidente provvede a reperire tutto il materiale necessario per l'esame e la valutazione del caso che sarà messo a disposizione dell'Organo di Garanzia;
  4. ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza su quanto attinente ai fatti in questione e non può assumere individualmente alcuna iniziativa;
  5. le decisioni vengono prese a maggioranza semplice il cui esito sarà trascritto nel verbale;
  6. non è ammessa l'astensione;
  7. a parità di voti prevale il voto del Presidente;
  8. le deliberazioni sono valide quando sono presenti tutti i membri dell'Organo di Garanzia, effettivi o supplenti.

Le sedute sono verbalizzate su apposito Registro.

#### **Art. 4 - RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI**

Contro le decisioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola è ammesso, entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione, ricorso all'Organo di Garanzia che delibera entro i quindici giorni successivi al ricorso stesso.

In caso di presentazione di ricorso l'esecuzione della sanzione e/o della attività alternativa è sospesa fino alla decisione dell'Organo di Garanzia.

#### **Art. 5 - PUBBLICITÀ E NORME FINALI**

Il presente Regolamento è affisso all'Albo e all'Albo on-line dell'Istituto.

Del presente Regolamento devono essere informati tutti gli studenti e le studentesse della scuola.

*Il presente Regolamento è stato approvato nella seduta del Collegio dei Docenti in data 07.11.2023 e dal Consiglio d'Istituto in data 13.11.2023.*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Marina Enna

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. n.39/1993)*